

IN VIGORE DAL 13 GENNAIO 2018

PER I DIPENDENTI PUBBLICI

NUOVA DISCIPLINA SULL'ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA

Dal 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.206/2017 che reca una nuova disciplina in materia di accertamento dello stato di malattia dei lavoratori pubblici.

Il decreto definisce le modalità per lo svolgimento delle visite di controllo e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia; individua le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato.

RICHIESTA DI VISITA FISCALE

Può essere inoltrata dal datore di lavoro pubblico fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia mediante l'utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS, che deve a sua volta assegnare tempestivamente la visita ai medici competenti.

Previsto nuovo ruolo dell'Inps, l'Istituto può disporre direttamente, su propria iniziativa, le visite di controllo. Queste ultime possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Il controllo è richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE..

- ✓ Le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni restano invariate rispetto a quelle vigenti (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).
- ✓ L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
- ✓ Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti assenti per:
 - patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
 - causa di servizio che abbia comportato la menomazione unica o plurima indicata nelle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del decreto stesso;
 - stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI REPERIBILITA'

Nell'ipotesi di variazione dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia, si prevede che spetta al dipendente darne preventiva comunicazione all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta deve tempestivamente comunicare la variazione dell'indirizzo all'INPS mediante i canali telematici. In caso di assenza del lavoratore all'indirizzo di reperibilità indicato il medico, con modalità stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del d.lgs. 196/2003, rilascia un apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.

GUARIGIONE ANTICIPATA RISPETTO AL PERIODO DI PROGNOSI

In questo caso ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, il dipendente deve richiedere un certificato sostitutivo rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia originaria o da un altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

QUESTA NUOVA DISCIPLINA, INTEGRA LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI MALATTIA DETTATA DAL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO (D.LGS. 165/2001 COME RIFORMATO DAL D.LGS. 75/2017) E DALLE NORME CONTRATTUALI DEI CCNL DEI VARI COMPARTI, IN VIA DI SOTTOSCRIZIONE.

**Sempre informati con CISL FP Lombardia!
Il sindacato sempre al tuo fianco!**



FP SAS CISL BERGAMO EST

Decreto 206 del 2017

NUOVE REGOLE SULLA MALATTIA

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Richiesta della visita di controllo

1. La visita fiscale puo' essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.
2. L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
3. La visita puo' essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.

Art. 2

Svolgimento delle visite fiscali

1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimita' delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

Fasce orarie di reperibilita'

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 4

Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
 - a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Art. 5

Verbale di visita fiscale

1. Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate all'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.

2. Il verbale è trasmesso telematicamente all'INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.

3. L'esito del verbale è reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di lavoro pubblico.

4. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate dall'INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6

Variazione dell'indirizzo di reperibilità

1. Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

Art. 7

Mancata effettuazione della visita fiscale

1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.

2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario.



FP SAS CISL BERGAMO EST

Art. 8

Mancata accettazione dell'esito della visita

1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccipire il dissenso seduta stante.

2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predisponde apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9

Rientro anticipato al lavoro

1. Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.

2. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Art. 10

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2017

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017, n. 2404



FP SAS CISL BERGAMO EST